



Simona Paola Bracchi

**NOTERELLA IN MATERIA DI ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI CRITICA STORICA.**

IL CASO DELLA MORTE DELL'AVVOCATO PIACENTINO FRANCESCO DAVERI

- PREMESSA

E' un argomento assai delicato il *thema* del diritto di critica, giacchè - trattandosi dell'espressione di un giudizio critico (e, quindi, manifestazione di una personale opinione), con riferimento ad un determinato fatto - esso non deve ledere il diritto all'identità personale. Il Supremo Collegio ha individuato tale diritto - diritto soggettivo assoluto, definendolo "*quale interesse giuridicamente protetto a non vedere alterato o travisato all'esterno, il proprio patrimonio intellettuale, etico, sociale. E tale diritto - concettualmente distinto dai collaterali diritti all'"immagine", ai "segni distintivi", alla "reputazione" ed alla "riservatezza" (tutti, peraltro, confluenti nel valore unitario della persona) - trova il suo diretto fondamento nell'art 2 della Costituzione ed il proprio apparato di tutela nelle disposizioni codicistiche (artt. 6, 7, 10) e sul diritto di autore Il bilanciamento tra i valori, di pari rango costituzionale, sottesi al diritto alla identità personale ed al diritto di cronaca (ad esso antagonista)¹, si risolve con la prevalenza del secondo sul primo solo nella ricorrenza della triplice condizione della utilità sociale della notizia, della verità dei fatti divulgati e della forma civile della loro esposizione e valutazione."². L'argomento è certamente ancora più spinoso se si è in presenza dell'esercizio del diritto di critica storica. Le brevi riflessioni, di cui alla presente "noterella", traggono origine da un'interessante (anche da un punto di vista storico) sentenza penale, giacché emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Cremona³, emblematica della difficile valutazione della sussistenza del bilanciamento tra i due diritti richiamati - diritto all'identità personale e diritto di critica e, conseguentemente tra l'interesse individuale della reputazione e quello della libera espressione del pensiero -, giacché afferente al reato di diffamazione ritenuto scriminato appunto da un esercizio corretto del diritto di critica, con riferimento ad un saggio, ricostruttivo di una drammatica episodica, avvenuta, in Italia, sul finire della seconda guerra mondiale.*

Sono trascorsi oltre settantanni dal termine del secondo conflitto mondiale: molte vicende sono cadute nell'oblio, altre rientrano in conchiavi d'ombra; episodiche sulle quali è assai ostico fare chiarezza e ricostruire, con

1 ed anche del diritto di critica, pur presentando connotazioni diverse rispetto a quello di cronaca

2 cfr. Cass., sentenza 7 febbraio 1996, n. 978

3 Giudice estensore: dott. Guido Salvini



precisione, la dinamica degli eventi, finanche i protagonisti coinvolti ed i ruoli ricoperti da ciascuno di essi. Così come molte vittime della guerra sono rimaste senza nome e senza volto: frammenti di vite spezzate nella solitudine di una spirale di violenza, anche quando vi era ormai la consapevolezza, da parte delle forze costituenti l'asse ROBERTO⁴, che la guerra sarebbe stata persa. Anche dell'Italia di quegli anni, si ricorda desolazione, distruzione e morte⁵.

Ed è proprio uno scritto relativo ad una di queste vittime - tra l'altro, avvocato piacentino - è stato posto al vaglio del Giudice del Tribunale cremonese; trattasi di Francesco Daveri⁶, avvenuta nel campo di concentramento di Mauthausen⁷-Gusen⁸ il 12 (o 13) aprile 1945. Ebbene, la sentenza⁹ - al di là delle plurime problematiche giuridiche -, presenta uno spaccato della situazione storica in Italia nei primi mesi dell'anno 1945: nell'articolo, asseritamente diffamatorio, intitolato "Documenti sulle cause della tragica fine di Francesco Daveri e Luigi Rigolli", pubblicato su "Archivium Bobiense"¹⁰-Rivista degli Archivi Storici Bobiensi", vi è raccontata la vicenda della morte del predetto Daveri, nonché di Luigi Rigolli, fucilato in Reggio Emilia nel febbraio 1945. Il *thema decidendum* atteneva, quindi, la valutazione della veridicità della ricostruzione storica della vicenda, da parte di XX, consistente nell'attribuire la responsabilità a YY dell'individuazione di Francesco Daveri quale "capo ribelle di banda armata" nel territorio piacentino, nonché "membro CNL per l'Alta Italia" e Luigi Rigolli, partigiano, individuazione che comportò, per il primo, l'internamento in un campo di concentramento (in cui trovò, poi, la morte) e, per il secondo, la fucilazione. E siffatta episodica non è stata oggetto di ricostruzione univoca, giacché due sono le versioni, che sono state operate dagli storici, elaborate sulla base di fonti di natura documentale.

4 acronimo dell'Asse Roma-Berlino-Tokyo

5 situazione come mai così realisticamente descritta dal noto poeta italiano, premio Nobel, Salvatore Quasimodo (1901-1968) in "*Milano, agosto 1943*"

6 a Piacenza, nei pressi del Tribunale, vi è una via a lui intitolata

7 più precisamente, il campo di concentramento di Mauthausen (ubicato nell'attuale Alta Austria), dall'estate dell'anno 1940, venne denominato campo di concentramento di Mauthausen-Gusen e costituiva il solo campo di concentramento classificato di "classe 3", ossia "campo di punizione e di annientamento attraverso il lavoro"

8 Nel campo di concentramento di Mauthausen, vi erano numerosi sotto-campi, tra i quali Gusen I, Gusen II, a circa quattro chilometri di distanza dal Mauthausen (dove venne internato il Daveri), e Gusen III. Gusen I era il principale sito d'internamento del complesso dopo lo Stammlager e si lavorava agli armamenti sottoterra; anche nel sotto-campo Gusen II, si lavorava agli armamenti bellici sottoterra e vi erano raccolti circa 12.537 internati; nel sottocampo Gusen III, si lavorava ad una fornace ed ospitava circa 274

9 A carico di XX sorgeva un procedimento penale, a seguito del deposito di denuncia-querela, avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, da parte di ..., figlio del defunto YY - ritenendo diffamatorio il saggio nei confronti del padre - alla quale faceva seguito un'ulteriore denuncia-querela, presentata da ..., figlia di YY, per le medesime ragioni addotte dal fratello, aggiungendo, altresì, che lo scritto era originato da rancori familiari. Il capo d'imputazione (ri) formulato - giacché esso venne modificato, a seguito dell'accoglimento, da parte del G.U.P., dell'eccezione, sollevata dalla difesa dell'imputato di genericità dell'iniziale capo d'imputazione, poiché privo di una precisa indicazione dei passaggi del saggio, ritenuti lesivi dell'onore di YY - era del seguente tenore: XX imputato del reato di cui agli artt. 595 cpv c.p. e 13 Legge 8 febbraio 1948, n. 47, "*per avere offeso, comunicando con più persone, la reputazione di YY sottoscrivendo un articolo ..., dal titolo "Documenti sulle cause della tragica fine di Francesco Daveri e Luigi Rigolli" pubblicato sul libro "Archivium Bobiense" numero 30-2008. Con le aggravanti di avere commesso il fatto col mezzo della stampa ed attribuendo al soggetto offeso un fatto determinato. Specificamente, l'articolo offende la reputazione del defunto YY, attribuendogli false delazioni che avrebbero determinato la morte di Francesco Daveri e di Luigi Rigolli e l'arresto della cellula partigiana della Questura di Piacenza e di un altro numero indefinito di cospiratori antifascisti milanesi e piacentini oltreché insinuando il dubbio che la famiglia ... si sia trattenuta una forte somma di denaro in realtà destinate alle forze partigiane. Di seguito si riportano le pagine dell'articolo e gli stralci delle espressioni false e comunque diffamatorie* (segue l'esposizione analitica dei relativi "passi" dello scritto, N.d.A.) ... *A Cremona, luogo di stampa, in epoca anteriore e prossima al 31.12.2008.*"

10 trattasi di rivista scientifica, avente carattere storico, annuale, fondata nel 1979



- INQUADRAMENTO STORICO DELLA MORTE DI FRANCESCO DAVERI, MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE ALLA MEMORIA E MEDAGLIA D'ORO AL VALOR. INDIVIDUAZIONE DEL DELATORE

Sinteticamente, i dati storici certi su Francesco Daveri sono i seguenti: nato a Piacenza il 1° gennaio 1903, avvocato e convinto antifascista, svolse un'intensa attività di oppositore al regime. Il 26 luglio 1943, a Bettola, il Daveri bruciò pubblicamente il ritratto di Benito Mussolini¹¹ e ne gettò i frammenti dal balcone dai locali della pretura. Successivamente, venne nominato membro della giunta provinciale amministrativa e, dopo l'8 settembre 1943, fu uno dei fondatori del Comitato Nazionale di Liberazione (CNL) di Piacenza, le cui riunioni si tenevano nel suo studio legale. Il Tribunale Straordinario, in data 30 gennaio 1944, spiccò un mandato di cattura per l'episodio di Bettola, definito dal Commissario Prefettizio del Comune¹² "*delittuoso colpo di Stato*", poiché "*il pazzesco gesto aveva sovvertito l'ordine, la disciplina, la dignità di tutti i rapporti della vita pubblica*" ed il 4 marzo 1944 Francesco Daveri venne condannato, al termine del processo¹³, alla pena di anni cinque di reclusione. Riuscì a sottrarsi alla cattura, riparando in Svizzera, ma poi fece ritorno in Italia sotto falso nome (Lorenzo Bianchi) ed il 4 agosto 1944 venne nominato Ispettore militare per il Nord Emilia. Il 18 novembre 1944 venne catturato dalla Gestapo, tradotto nel carcere di San Vittore; successivamente, il 17 gennaio 1945, venne trasferito a Bolzano e, in data 4 febbraio 1945, deportato nel campo di concentramento di Mauthausen¹⁴ ed internato nel sotto-campo di Gusen II, destinato al lavoro nella cava di S. Giorgio, ove trovò la morte nell'aprile del medesimo anno.

- OPPOSTE RICOSTRUZIONI DELL'EVENTO STORICO

Il problema, di non facile soluzione, attiene all'individuazione del delatore, che permise l'identificazione dell'avv. Francesco Daveri, nonché di Luigi Rigolli; problema che si sarebbe comunque posto, anche nel caso di un'eventuale causa civile, promossa dagli eredi di YY, al fine di ottenere risarcimento dei danni¹⁵. Infatti, secondo XX - manifestando il proprio pensiero nel saggio dianzi richiamato, è YY il responsabile dell'individuazione di Francesco Daveri, a seguito di una sua confessione formale o, più verosimilmente, informale e resa sotto minaccia, ai componenti della Guardia Nazionale Repubblicana (GNR)¹⁶ di Piacenza, in occasione del suo arresto, e tale suo

11 il 27 luglio 1943, Benito Mussolini venne arrestato dai Reali Carabinieri, a seguito della votazione di sfiducia, contro il medesimo, del 25 luglio 1943, nella seduta del Gran Consiglio del Fascismo, ove si discusse l'ordine del giorno del gerarca Dino Grandi

12 dott. Giovanni Pistola, il quale riteneva necessaria "*la ripresa degli amichevoli rapporti con le locali Autorità Militari Germaniche, stante che, ben a ragione, il valoroso e forte popolo tedesco doveva essere considerato non come nemico, ma come amico ed alleato*"

13 celebrato in contumacia dell'imputato

14 al Daveri venne applicata la piastrina n. 126.054 al polso sinistro

15 infatti, nel procedimento penale, i prossimi congiunti di YY si erano costituiti parte civile

16 la Guardia Nazionale Repubblicana venne istituita dalla Repubblica Sociale Italiana l'8 dicembre 1943, con compiti di polizia interna e militare; si occupò, tra l'altro ed in concreto, di una serrata lotta, di natura repressiva, contro i partigiani della Resistenza Italiana



convincimento trae origine dalla documentazione del fondo della GNR, conservati presso l'Archivio di Stato piacentino. Il G.U.P. individuava con precisione tale profilo, osservando: "Passaggio essenziale di tale ricostruzione è il documento C) allegato allo studio e cioè una relazione inviata il 18 gennaio 1945 dal col. Falla Garetta, comandante della GNR di Piacenza, ai suoi superiori italiani e germanici in cui si riassumono gli esiti delle indagini svolte a Piacenza nei confronti dei componenti della resistenza locale. A seguito dell'arresto di YY il 18 dicembre 1944 questi avrebbe "confermato" la sua attività "sovversiva" e cioè la sua militanza in una cellula antifascista che si era costituita all'interno della Questura di Piacenza "svelando nomi di altri coadiuvatori e componenti il CLN." Ed ancora: "A seguito delle deposizioni di YY nei giorni successivi sarebbero stati arrestati Luigi Rigolli e sei suoi collaboratori, alcuni dei quali dipendenti della Questura. Nel contempo il Capo dell'Ufficio U.P.I. col Zanoni si sarebbe portato a Milano per aiutare l'UPI di Milano e il Comando germanico a procedere all'arresto - non riuscito - di componenti del Comitato centrale di Milano. In una successiva relazione del 31 gennaio 1945 a firma invece dello stesso cap. Zanoni (doc D) si legge che egli si era portato più volte a Milano anche per informare l'UPI di Milano che una persona arrestata a Milano sotto altre e false generalità era da identificarsi invece nell'avvocato Francesco Daveri "Capo ribelle di banda armata nel piacentino e membro del CLN, per l'Alta Italia. Dalle deposizioni e informazioni raccolte a Piacenza, in primo luogo da YY, sarebbero quindi conseguite la mancata scarcerazione di Daveri, diversamente da altri arrestati in quel periodo, l'individuazione dell'importanza del suo ruolo nella Resistenza e il suo trasferimento nel lager ove avrebbe trovato la morte. E anche l'arresto e la fucilazione di Rigolli avvenuta (a) Reggio Emilia nel febbraio 1945 insieme ad altri partigiani, peraltro a seguito di un'autonoma azione di rappresaglia tedesca." Siffatta ricostruzione non veniva condivisa dai congiunti di YY, sottolineando, oltre alla circostanza che erano presenti delatori all'interno della Resistenza piacentina, una sorta di "sfasamento di natura temporale", poiché i documenti, indicati da XX, ossia il documento C), a firma del Col. Falla Garetta¹⁷, nonché il documento D), a firma del Cap. Zanoni¹⁸, recavano - rispettivamente - la data del 18 gennaio 1945 e 31 gennaio 1945, e, quindi, successivamente al momento in cui il Daveri era stato tradotto a Bolzano per essere, poi, trasferito al campo di concentramento di Mauthausen (sempre con il falso nome di Lorenzo Bianchi)¹⁹.

Si è in presenza, quindi, di una ricostruzione, fondata su un'operazione ermeneutica assai ostica, poiché basata sullo studio di documentazione con aventi riferimenti cronologici, che non forniscono, da un punto di vista storico, certezza nell'attribuzione dei ruoli dei personaggi coinvolti, per quel che concerne l'identificazione di

17 documento nel quale si fa appunto espresso riferimento alla "confessione" di YY

18 trattasi del documento attestante i viaggi effettuati a Milano, presso l'Ufficio Politico Investigativo (UPI), da parte del cap. Zanoni

19 Tra l'altro, i querelanti, a sostegno della propria tesi, citavano Flavio Giuseppe Nuvolone dell'Università di Friburgo (direttore, dall'anno 1996, dell'"Archivium Bobiense"), il quale "ritiene del resto che il viaggio a Milano del cap. Zanoni citato nel documento C) avrebbe avuto il solo fine di arrestare il maggiore Adolfo Longo (era uno dei sette componenti del Servizio Informazioni Militare a Piacenza - N.d.A.), esponente nazionale della Resistenza e non sarebbe stato in alcun modo collegato alle necessità di informare le autorità repubblicane e tedesche di Milano della vera identità di Lorenzo Bianchi. Anche per Nuvolone qualsiasi intervento in tal senso, ammesso che vi sia stato e non sia citato nelle relazioni solo a titolo di millanteria, sarebbe stato comunque tardivo per influire sulla sorte già segnata dell'avv. Daveri ...". La difesa dell'imputato, all'argomentazione inerente allo "sfasamento temporale", obiettava con la circostanza che "è perfettamente possibile che i viaggi del cap. Zanoni a Milano per informare l'UPI milanese del ruolo e della falsa identità del Daveri non siano avvenuti a ridosso di tali date, ma alla fine di dicembre e cioè subito dopo l'arresto di YY contribuendo quindi in modo significativo alla sua mancata scarcerazione ..."; il Giudice, tra l'altro, puntualizzava che "lo scritto "Nota circa l'articolo del dr. XX sulle cause della tragica fine di Francesco Daveri" di Flavio Nuvolone, direttore dell'Archivium Bobiense, è stato redatto dopo lo studio di XX, ha le veste di una nota critica e prende le distanze e giunge a conclusioni diverse dello studio di XX"



Francesco Daveri. Lo stesso G.U.P., nella sentenza menzionata, osservava, in proposito, che *"Sul piano dell'interpretazione dei documenti e senza volersi sostituire al lavoro di uno storico, si deve però notare che la relazione del 31 gennaio 1945 a firma cap. Zanoni si chiude con l'assicurazione alle autorità superiori del fatto che "si sta provvedendo" all'acquisizione di recenti fotografie di Daveri che "appena possibile saranno inviate direttamente all'UPI di Milano". Le fotografie dovevano certamente servire ad individuare definitivamente il sedicente Lorenzo bianchi in Francesco Daveri. Era tuttavia già trascorso un mese dall'arresto di YY e le fotografie (di) Daveri, che non doveva essere difficile reperire per una struttura di polizia politica come l'UPI, non erano state acquisite. Ciò offre la percezione di una fase operativa iniziata pochi giorni prima e lascia supporre che le "conferme" o dichiarazioni di YY riguardanti Daveri, se vi sono state, fossero di poco o pochissimo precedenti l'8 gennaio. Di conseguenza il cap. Zanoni, pur recandosi a Milano nel mese di dicembre, non avrebbe potuto avvertire l'UPI milanese in merito al ruolo di Daveri né contribuire alla sua mancata liberazione. Quindi il suo trasferimento a Bolzano avvenuto il 16 gennaio potrebbe essere stato del tutto indipendente dall'azione, tardiva, dell'UPI di Piacenza."*

- QUALIFICAZIONE, SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO, DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Altro profilo, di altrettanto interesse storico, affrontato in sentenza, è quello afferente la ritenuta inutilizzabilità dei richiamati documenti, giacché redatti da *"autorità "apparenti" in quanto "fuorilegge" rispetto alla legalità costituzionale e istituzionale italiana" dell'epoca impersonata dal Governo del Sud"*, considerato che la Repubblica Sociale Italiana non poteva essere considerato - utilizzando le medesime parole scritte dal Giudice - uno *"Stato-organizzazione, neppure in forma provvisoria, per mancanza di rappresentatività effettiva ..."*, introducendo, conseguentemente, il *thema* dell'esercizio effettivo del potere su una comunità territoriale, requisito essenziale ai fini della sussistenza della soggettività internazionale dello Stato-organizzazione²⁰. In proposito, il Decreto Legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, recante l'"*Assetto della legislazione nei territori liberati*", all'art. 1, prevedeva che erano privi di efficacia giuridici atti o provvedimenti adottati *"sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana"*, tra i quali provvedimenti legislativi, norme regolamentari ed atti di governo, sentenze emanate e provvedimenti emessi, in sede istruttoria, dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato e sentenze penali emanati dall'autorità giudiziaria ordinaria. Un'interessante e corretta osservazione del Giudice è riportata in sentenza: *"in realtà, la RSI, benchè non legittimata formalmente sul piano del diritto internazionale e qualsiasi giudizio, anche il più negativo, se ne possa avere è stata, per un breve periodo, un "Governo locale di fatto" dotato di un apparato esecutivo, amministrativo e legislativo, di un territorio e di una popolazione che le tributava una media obbedienza. Emanava del resto leggi e decreti nell'ambito della sua autonomia limitata solo in parte della*

20 ved. B. Conforti - "Diritto Internazionale" - Editoriale Scientifica, 1997 (V Edizione), pag. 11 e ss., per quel che concerne lo Stato come soggetto di diritto internazionale



presenza sul territorio delle forze tedesche e utilizzava tra l'altro gli stessi codici civili e penali in vigore nel Governo del Sud."²¹. Da ciò ne discende la piena utilizzabilità dei menzionati documenti, al fine della decisione. Siffatto aspetto è tutt'altro che secondario; in proposito, la Cassazione Civile ha statuito che *"in materia di diffamazione a mezzo stampa, non può riconoscersi l'esimente del diritto di critica storica se la ricostruzione dei fatti, contrastante con quella ufficialmente riconosciuta, si fonda su fonti anonime o non riscontrabili, ovvero su voci correnti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto lesivo della reputazione di un partigiano, decorato con medaglia d'argento al valore militare e morto in uno scontro a fuoco con truppe naziste, la pubblicazione di uno scritto - fondato su fonti anonime o non verificabili - che attribuiva, invece, l'uccisione al "fuoco amico", ed interessato, di altro partigiano)."*²².

- SUSSISTENZA DELLA SCRIMINANTE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA STORICA

Nel caso in esame, il G.U.P. ha emesso sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425, con la formula *"perchè il fatto non costituisce reato"*, ritenendo il saggio di XX scriminato dall'esercizio del diritto di critica storica, giacché in presenza di un fatto storicamente verificatosi ed il saggio di XX non rappresenta altro che una ricostruzione di eventi appartenenti al passato e, come tali, oggetto specifico sia della ricerca sia della critica storica²³. Come detto, il diritto di critica consiste nella libertà di esprimere il proprio dissenso da opinioni e/o giudizi altrui; pertanto, la critica è una valutazione avente natura soggettiva. In proposito, il Supremo Collegio ha statuito che: *"La critica che si manifesti attraverso l'esposizione di una personale interpretazione ha valore di esimente, nella ricorrenza degli altri requisiti, senza che possa pretendersi la verità oggettiva di quanto rappresentato, ma da tale requisito non può prescindersi, viceversa, quando un fatto obiettivo sia posto a fondamento della elaborazione critica. ... la critica - ancorché non possa essere avulsa da ogni riferimento alla realtà sostanziale e tradursi in mera astrazione diffamatoria o pura invenzione congetturale - costituisce attività speculativa che non può pretendersi asettica e fedele riproposizione degli accadimenti reali ma, per sua stessa natura, consiste nella rappresentazione critica di questi ultimi e, dunque, in una elaborazione che conduce ad un giudizio che, in quanto tale, non può essere rigorosamente obiettivo ed imparziale, siccome espressione del retroterra culturale e politico di chi lo formula ..."*²⁴. Ed ancora: *"in tema di diffamazione a mezzo stampa, presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è la*

21 cfr. Tribunale Supremo Militare, sentenza 26 aprile 1954, n. 747, citata dallo stesso G.U.P.

22 cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 aprile 2016, n. 6784 (Pres. Giuseppe Salmè, Rel. Franco De Stefano)

23 secondo la Suprema Corte *"Al fine di escludere la responsabilità penale di un autore ..., il giudice deve valutare se l'opera "corpo di reato" abbia o meno carattere storico. Tale analisi comporta un accertamento delle fonti indicate ed utilizzate dall'autore per esprimere i propri giudizi. Ciò significa che, per poter parlare di critica storica, nell'opera deve essersi fatto "uso del metodo scientifico che implica l'esauritiva ricerca del materiale utilizzabile, lo studio delle fonti di provenienza e il ricorso ad un linguaggio corretto e scevro da polemiche personali."* Ed ancora: *"Non rientra nel potere del giudice determinare se un soggetto possa ritenersi un vero storico. Infatti, la sua valutazione è finalizzata solo a stabilire se l'opera, quale risultato della ricerca svolta dall'autore, possa considerarsi storica, tenuto conto anche dei risultati e delle conclusioni cui è giunta. Le stesse, infatti, pur potendo differire rispetto alle ricostruzioni storiche finora riconosciute, devono fondarsi, tuttavia, su fonti certe ed individuabili. Questo aspetto è assolutamente imprescindibile ..."* (Cass. Pen., sez. V, sentenza 17 maggio 2016, n. 47506)

24 cfr. Cass. Pen., sez. V, sentenza 16 ottobre 2009, n. 40408



verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica ..."²⁵.

Qualora sussista questo requisito (ossia la "verità del fatto storico") - poiché gli altri due requisiti, in tema di diffamazione (l'interesse pubblico della notizia e la continenza delle espressioni e della terminologia usata), nella fattispecie concreta in esame, non pare pongano particolari problemi -, esso stesso deve essere oggetto di attenta valutazione da parte del Giudice.

La Cassazione Civile, in tema di azione di risarcimento del danno, derivante da diffamazione, ha avuto modo di precisare che "la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, l'esclusione della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti ... da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto."²⁶. Pertanto, siffatta valutazione spetta esclusivamente al Giudice di merito, sia penale, sia civile. Ed il G.U.P. di Cremona ha effettuato un'accurata e precisa valutazione, adducendo principalmente quattro - condivisibili - argomentazioni, che corroborano l'affermazione della valenza non diffamatoria del saggio di XX, giacché rispettoso dei criteri propri della critica storica; più specificamente: "- In campo storico non è possibile affidarsi ad un principio di autorità e, diversamente dalle discipline scientifiche, è difficile riferirsi ad una "comunità scientifica" che condivide i giudizi su determinati eventi, in particolare quando si tratti di episodi locali e circoscritti (come nel caso in esame, N.d.A)

- uno degli strumenti essenziali di tale ricerca, insieme alle fonti testimoniali, sono i documenti dell'epoca relativi alla descrizione di eventi, che il ricercatore, dopo aver raccolto in modo completo e dopo averne valutato con accuratezza l'affidabilità, tenendo conto anche della loro scansione temporale e dei possibili dati mancanti o omissi, può utilizzare, spiegando i passaggi logici della sua interpretazione, per giungere a determinate conclusioni. Tali conclusioni restano ovviamente "giudizi storici" che si aggiungono a quelli già esistenti diversamente ad es. dai provvedimenti giudiziari che possono "annullare" quelli precedenti

- gli stessi documenti, analizzati da altri ricercatori che ne valorizzano alcuni aspetti (ad es. forzature o passaggi autogiustificatori in essi contenuti dovuti alla collocazione politica o istituzionale di chi li ha redatti) possono portare a conclusioni differenti o a ricostruzioni, sempre probabilistiche, alternative

- in realtà quasi nessuna ricostruzione è definitiva e può essere superata dall'acquisizione di altre fonti o di altre testimonianze in grado di integrare o correggere le precedenti". Alla luce dei principi sopra enunciati ed a prescindere dalla circostanza che si può ritenere condivisibile o meno la ricostruzione operata da XX nel proprio studio, il saggio presenta i crismi tipici della ricerca storica, essendosi l'autore basato su una raccolta di documenti, rispettandone l'ordine cronologico e riportandone il contenuto, traendone un'interpretazione degli eventi che hanno condotto alla cattura, da parte della Gestapo, dell'avv. Francesco Daveri; a ciò si aggiunga che la ricostruzione del tragico evento ha una sua logicità e porta ad una conclusione che non significa essere necessariamente la "Verità" ed è frutto di

25 cfr. Cass. Pen., sez. V, sentenza 13 novembre 2017, n. 51619 (con riferimento all'esercizio di critica politica)

26 cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 25 agosto 2014, n. 18174



uno studio scevro da polemiche personali, formulato e proposto con espressioni linguistiche corrette e con rigore scientifico.

- CONCLUSIONI

La sentenza di merito sul caso "Daveri" si pone come valido strumento - anche in sede civile -, ai fini di una corretta lettura dei saggi storici e di un'altrettanta corretta valutazione delle interpretazioni, proposte dai loro Autori, afferenti ad episodi realmente accaduti, poiché - e, purtroppo, talvolta, ciò viene dimenticato - la critica, intesa quale espressione di libertà di manifestazione del pensiero, è un diritto²⁷ e, come tale, se esercitato rispettando i criteri dettati dalla Suprema Corte, deve essere tutelato. E', infatti, indubbia la difficoltà, per il Giudice - e, in generale, per il giurista - della fase ermeneutica di una fattispecie concreta, laddove presenti complesse problematiche ricostruttive, da un punto di vista storico, degli episodi sottoposti alla sua attenzione.

A ciò si aggiunga una personale considerazione: i concetti di onore e di offesa (intesa quale lesione) sono relativi nel tempo, giacché acquistano o perdono valenza e significato in un determinato periodo storico e nel contesto in cui sono utilizzate determinate espressioni. A conferma di ciò, si pensi all'utilizzo del termine "fascista"²⁸; invero, secondo i Giudici di Legittimità, "non è offensivo se vuol fare riferimento all'ideologia di taluno ma lo diventa se è usato in senso spregiativo, come sinonimo di "persona reazionaria, prevaricatrice, totalitaria e sovvertitrice dell'ordine democratico" ..."²⁹. E che dire del termine "ebreo"? Certamente assume portata offensiva, quando esso viene utilizzato per disprezzo od al fine di evidenziare la "differenza di razza o lo stato di inferiorità morale"³⁰ del soggetto verso il quale è indirizzato.

Interessante appare l'osservazione del G.U.P. in merito alla ricerca storica, ricerca che "è libera, garantita dall'art. 33 della Costituzione"³¹, ma non può essere arbitraria quando tratta, in opere destinate ad un pubblico, delle scelte e delle azioni di persone non più viventi", e che "la ricerca dello storico, per soddisfare il criterio del metodo scientifico, postula l'approfondimento dell'oggetto dello studio tramite un esame completo delle fonti, documentali testimoniali o altre, e tramite l'utilizzazione delle sole fonti certamente autentiche e pertinenti e la cui affidabilità può essere logicamente ritenuta plausibile e sostenibile, sino a giungere, dopo un esame serio e diligente, ad una sintesi dei dati raccolti che offra un'interpretazione razionalmente probabile. Ogni interpretazione comunque non è definitiva ma può coesistere ed entrare in concorrenza con altre che già esistono o possono essere formulate.". Vi è, tuttavia, da precisare, in merito al citato (dal Giudice) art. 33 Cost., che il Supremo Collegio solo inizialmente riteneva il diritto alla critica storica fondante sugli artt. 21 e 33 Cost., riconoscendone il carattere di "scienza morale"

27 ved. art. 21 Cost.: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. ..."

28 si pensi all'utilizzo di questo epiteto, per contestare, nel presente momento storico, taluni rappresentanti del Governo Italiano

29 cfr. Cass., sez. II, sentenza 29 settembre 1975, in Archivio Penale, 1976, II

30 cfr. Cass., sez. II, sentenza 10 febbraio 1953, in Giustizia Penale, 1953, II

31 l'art. 33 Cost.: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. ..."



(oltre quello di libera espressione del pensiero manifestazione del pensiero)³²; successivamente, statuiva che siffatto diritto traeva il proprio fondamento costituzionale esclusivamente dall'art. 21 Cost.³³, ancorando, conseguentemente, la storiografia - intesa quale metodologia della ricerca storica - al crisma della verità obiettiva.

32 cfr. Cass., sez. VI, sentenza 19 ottobre 1979, in *Giustizia Penale*, 1980, II

33 cfr., *ex multis*, Cass., sez. V, sentenza 29 settembre 1983, in *Cassazione Penale*, 1984